



Bruxelles, 22 ottobre 2020
(OR. en)

12168/20

Fascicolo interistituzionale:
2020/0240(NLE)

SCH-EVAL 160
ENFOPOL 257
COMIX 491

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	20 ottobre 2020
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	11279/20
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte dell' Ungheria , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della cooperazione di polizia

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte dell'Ungheria, dell'*acquis* di Schengen nel settore della cooperazione di polizia, adottata mediante procedura scritta il 20 ottobre 2020.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte dell'Ungheria, dell'*acquis* di Schengen nel settore della cooperazione di polizia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare all'Ungheria provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore della cooperazione di polizia eseguita nel 2019. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2020) 950 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) Alla luce dell'importanza dei miglioramenti necessari per l'attuazione della cooperazione di polizia, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni da 1 a 11 della presente decisione.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (3) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro sei mesi dalla sua adozione, l'Ungheria deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1053/2013, presentare alla Commissione una valutazione degli (eventuali) miglioramenti e una descrizione delle azioni necessarie,

RACCOMANDA:

l'Ungheria è invitata a

1. rafforzare l'elaborazione di analisi e valutazioni di rischio a livello sia regionale e nazionale che in contesto transfrontaliero, al fine di definire strategie di contrasto più proattive (ad esempio, all'atto della pianificazione di operazioni transfrontaliere quali i pattugliamenti alle frontiere). A tale riguardo, si potrebbe applicare ai reati transfrontalieri la metodologia CIRAM¹;
2. rafforzare le capacità della sottounità operativa internazionale dei servizi speciali di polizia e di pronto intervento, al fine di garantire un'attuazione agevole e tempestiva delle operazioni transfrontaliere, in particolare della sorveglianza transfrontaliera;
3. sviluppare ulteriormente il modulo riguardante il sistema di gestione dei casi (Case Management System - CMS) del centro di cooperazione di polizia integrato nel sistema nazionale CMS ROBOCOP², al fine di consentire la comunicazione con altri centri di cooperazione di polizia e con l'ILECC³;
4. rafforzare la sorveglianza da parte dell'ILECC sulle attività dei centri di cooperazione di polizia mediante un più ampio ricorso alle soluzioni tecniche disponibili;
5. garantire la selezione predefinita delle banche dati nazionali pertinenti, del SIS⁴ e di INTERPOL durante le interrogazioni sia dal desktop che dai dispositivi mobili;

¹ Modello comune di analisi integrata dei rischi.

² Sistema centralizzato per la gestione dei casi *Rendőrség*.

³ Centro per la cooperazione internazionale nel settore del contrasto (*International Law Enforcement Cooperation Centre - Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ*).

⁴ Sistema d'informazione Schengen.

6. sviluppare uno strumento di ricerca unico che garantisca una corrispondenza incrociata automatica tra banche dati;
7. sviluppare ulteriormente i sistemi IT di polizia¹ per includervi una funzione di ricerca per "nome qualsiasi" dal desktop e dai dispositivi mobili;
8. includere sia l'"azione da intraprendere" che i recapiti ILECC in caso di riscontro positivo nelle banche dati Interpol;
9. elaborare manuali/linee guida per il personale degli SPOC² che includano le azioni e le procedure da svolgere al fine di facilitare la standardizzazione delle pratiche vigenti (in particolare per i nuovi arrivati);
10. migliorare la formazione su questioni riguardanti la cooperazione internazionale di polizia (anche attraverso soluzioni di e-learning di facile utilizzo);
11. predisporre corsi di lingua supplementari per gli operatori di polizia in servizio nelle località turistiche;
12. prendere in considerazione la possibilità di garantire un accesso diretto delle autorità di contrasto ai registri delle strutture ricettive contenenti i dati degli ospiti stranieri, in linea con l'articolo 45 della CAS³;
13. prendere in considerazione un ulteriore sviluppo IT che renda possibile controllare automaticamente in tutte le banche dati pertinenti le richieste di informazioni strutturate a MONDOC⁴;
14. proseguire il progetto di inserimento dei messaggi LPM SIENA⁵ nei sistemi MONDOC e ROBOCOP (nonché nel modulo del sistema ROBOCOP per il centro di cooperazione di polizia);
15. esaminare le possibilità di potenziamento delle capacità di tracciamento GPS⁶ dei veicoli di pattugliamento nazionali nel territorio dei paesi Schengen confinanti (e in collaborazione con essi);

¹ Tecnologie dell'informazione.

² Punto di contatto unico.

³ Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

⁴ Sistema di gestione dei casi degli SPOC.

⁵ Livello di protezione minimo dell'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA - Secure Information Exchange Network Application).

⁶ Sistema di posizionamento globale.

16. prendere in considerazione l'ipotesi di aumentare il numero dei dispositivi mobili con accesso alle banche dati a disposizione degli operatori di polizia e garantire l'uso efficiente di tali dispositivi (mediante apposita formazione);
17. sensibilizzare maggiormente all'uso del SIE¹ e di SIENA;
18. far conoscere i vantaggi della decisione quadro 2006/960/GAI, del 18 dicembre 2006²;
19. sensibilizzare all'accesso al sistema di informazione visti a fini di contrasto.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

¹ Sistema di informazione Europol.

² Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.